

## ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE ISTITUZIONALE

tra

Archivio Generale	
Repertorio	939 / 2016
Cl. Pr.	12746 / 14/07/16
Cl. III	Cl. IV
Fasc.	

il **Politecnico di Torino**, nel seguito indicato come "**Politecnico**", codice fiscale n. 00518460019, rappresentato dal Rettore Prof. Marco Gilli, nato a Torino l'11.07.1965, domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede legale dell'Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi, 24 ed autorizzato alla stipula del presente Accordo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30.3.2016

e


l'**Università Ca' Foscari Venezia**, nel seguito indicata come "**Università Ca' Foscari**", codice fiscale n. 80007720271, partita IVA P.IVA 00816350276, rappresentata dal Rettore Prof. Michele Bugliesi, nato a Udine il 31.05.1961, domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede dell'Ateneo, in Venezia, Dorsoduro n. 3246, autorizzato alla stipula del presente Accordo giusta delega del Consiglio di Amministrazione, deliberata nella seduta del 19.12.2011

e

l'**Università IUAV di Venezia**, nel seguito indicata come "**Iuav**", c.f. 80009280274, p.i. 00708670278, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Alberto Ferlenga, nato a Castiglione delle Stiviere il 17 aprile 1954, domiciliato per la carica in Venezia, S. Croce 191 con sede in Venezia, S. Croce 191 ed autorizzato alla stipula del presente Accordo con delibera del Senato Accademico del 20.4.2016 e delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.4.2016

e

l'**Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l'Innovazione**, nel seguito indicato come "**SITI**", ente di ricerca scientifica iscritto nell'elenco di cui all'art. 1, comma 353, legge 23 dicembre 2005, n. 266, con sede legale a Torino, via Pier Carlo Boggio n.61, 10138 (Codice Fiscale 97630270011 – Partita IVA 08535480019),



nella persona del Prof. Romano Borchiellini, in qualità di presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto

e

**CORILA- Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia**, nel seguito CORILA, associazione tra le Università Ca' Foscari, l'Università IUAV di Venezia, l'Università di Padova, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'Istituto nazionale di Oceanografia e Geologia Sperimentale, supervisionata dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, con propria personalità giuridica e sede legale a Venezia, S. Marco 2847, nella persona del Presidente pro-tempore dott. Fabio Trincardi, domiciliato per la carica presso la sede di CORILA;

nel seguito definite collettivamente "le Parti"

#### Premesso che

- Risponde a buona prassi prevedere ed attuare forme di collaborazione tra enti ed istituzioni al fine di favorire la crescita del patrimonio culturale della collettività scientifica attraverso la messa a fattor comune di competenze e conoscenze e la condivisione di positive esperienze rilevanti (*best practice*). Le Parti convengono in particolare sulla necessità di approfondire ed integrare le reciproche conoscenze in tema di sicurezza e salvaguardia del Patrimonio Culturale dell'Umanità.
- Il suddetto tema, nelle sue molteplici declinazioni, è di forte interesse sia dal punto di vista sociale sia sotto il profilo della ricerca scientifica e della formazione di terzo livello. In tale ottica, è interesse delle Parti consolidare, attraverso il presente Accordo, la capacità sistemica di proteggere il Patrimonio Culturale anche al di fuori dell'Unione Europea e specialmente nelle aree di crisi e di conflitto.
- In Medio Oriente si sta consumando un vero e proprio "genocidio culturale", teso a distruggere le opere d'arte in quanto simboli delle civiltà che nei secoli si sono succedute in quei territori, prove tangibili che mettono in discussione i dogmi di coloro che perpetrano tali attacchi. Alla distruzione sistematica dei

monumenti si associa anche la crescita del mercato illegale dei reperti (statue, vasi, oreficeria, monete, ecc), che può essere anche fonte di finanziamento dei fanatici del terrore.

- Il forzato esodo da quei territori, in particolare di particolari etnie o gruppi religiosi, costituisce una vera tragedia per chi lo subisce e mina la stabilità dei Paesi limitrofi e di tutta Europa. All'interno di questa tragedia umana e sociale, desta particolare preoccupazione la perdita di capitale umano particolarmente prezioso per le competenze che esprime, e l'interruzione del ciclo formativo di una intera generazione, fenomeni che se non contrastati possono condannare quei Paesi a un tempo lunghissimo per risollevarsi, anche dopo la fine dei conflitti armati.
- Il livello degli attacchi già subiti rende indifferibile attivare adeguate misure operative per rispondere alle minacce che incombono sul patrimonio culturale, puntando a costruire una capacità sistemica di protezione internazionale. La distruzione volontaria delle opere d'arte è peraltro una sfida culturale, e la risposta deve essere orientata in primis a creare un adeguato livello di consapevolezza. Accanto a misure di sicurezza preventiva, il presidio militare dei siti a rischio e operazioni di recupero e di restauro, serve sostenere la formazione di un numero importante di esperti locali, costituendo nuclei specializzati nella sicurezza del patrimonio culturale, che operino in loco.
- La creazione di competenze e capacità operative in situ per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale può essere catalizzatore di processi di sviluppo capaci di creare posti di lavoro qualificati ed attrarre il turismo, contribuendo a ridurre la pressione migratoria. Tra i profughi, sono presenti anche dirigenti e funzionari dei sistemi museali, archeologi, conservatori, guide turistiche, ingegneri e architetti. Questo insieme di persone rappresenta un "giacimento di competenze" che, se opportunamente formato, può attivamente contribuire a un processo sistemico di costruzione di capacità locali nei Paesi devastati. Infine, il sistema accademico di questi stessi Paesi, se adeguatamente valorizzato, può risultare essenziale per la loro ricostruzione fisica, sociale e culturale.
- le Parti intendono sviluppare dei progetti comuni in grado di contribuire alla risposta della comunità nazionale ed internazionale alle emergenze in atto, causate in primis dalla guerra in Medio Oriente, in



linea con le dichiarazioni del Governo Italiano, della Commissione e del Parlamento Europeo, dei pronunciamenti di diverse agenzie delle Nazioni Unite

#### Considerato che

- Il Politecnico, Università Ca' Foscari ed IUAV nel loro insieme dispongono di amplissime competenze specialistiche nei campi delle discipline scientifiche inerenti la salvaguardia del patrimonio culturale, disponendo di conoscenze e competenze di eccellenza nel settore nell'ambito del quale hanno sviluppato, attraverso le proprie strutture, specifiche attività di ricerca e di formazione.
- SITI ha una forte connotazione interdisciplinare, specificamente dedicata ai sistemi territoriali, ed una capacità operativa che si propone di rispondere a problemi complessi integrando le competenze disponibili al Politecnico di Torino e presso le Università Ca' Foscari e IUAV.
- CORILA ha maturato una specifica esperienza concreta di integrazione disciplinare applicata alla salvaguardia di Venezia, che si è dimostrata in grado di sostenere la soluzione di problemi applicati al Patrimonio Culturale e di essere efficacemente trasmessa in campo internazionale.
- Nel 2015 è stato firmato da SITI, Politecnico di Torino e Città di Torino un Accordo Quadro finalizzato ad attivare una collaborazione strutturale per lo sviluppo di nuovi approcci alla "sicurezza urbana" in ambito "smart city". Tale accordo ha carattere strategico ed ha l'obiettivo di favorire la creazione di una "filiera" del sistema delle eccellenze cittadine (inclusi i laboratori tecnico scientifici della polizia municipale).
- Gli Atenei veneziani hanno in essere numerose attività che coinvolgono, sul tema della salvaguardia del patrimonio culturale, altre Istituzioni ed enti cittadini ed una estesa rete di contatti anche internazionali.
- CORILA è "focal point" per la Città di Venezia della campagna dell'agenzia delle Nazioni Unite UNISDR "Making my city resilient", nella quale la città di Venezia è assunta come "role model" per la protezione dei beni culturali dal rischio di disastri.


## Visti

- gli Statuti del Politecnico di Torino e delle Università Ca' Foscari e IUAV che prevedono che le rispettive università interagiscano con gli attori del contesto socio-economico e in particolare con quei soggetti pubblici e privati internazionali, nazionali, e regionali titolari di preminenti interessi nell'ambito della ricerca e della formazione, e contribuiscano, attraverso la formazione e la ricerca, a un processo di sviluppo fondato su principi di coesione sociale e di sostenibilità, anche ambientale. In particolare, promuovendo la collaborazione tra istituzioni, al fine di favorire la crescita culturale, scientifica e professionale della collettività.
- gli Statuti di SITI e CORILA, organismi senza scopo di lucro che promuovono e coordinano attività di ricerca nazionale ed internazionale orientate alla sostenibilità dell'innovazione e alla crescita socio-economica dei territori e per svolgere tali attività possono stipulare contratti e convenzioni con altri organismi pubblici e privati, nazionali, internazionali e/o stranieri che perseguano gli stessi scopi o che effettuino ricerche nei settori disciplinari di riferimento.

**tutto quanto sopra premesso e considerato, ritenuto parte integrante del presente Accordo, si stabilisce  
quanto segue**

### **Art. 1. Oggetto dell'accordo**

Politecnico di Torino, Università Ca' Foscari e Università IUAV assieme a SITI ed a CORILA intendono definire con il presente atto l'accordo quadro della reciproca collaborazione per dare risposta all'emergente problema europeo ed internazionale della salvaguardia del Patrimonio culturale dell'Umanità, supporto all'educazione dei giovani nei Paesi in stato di guerra, aiuto alla ricostruzione morale e materiale di tali Paesi e, nel contempo, un nuovo impulso alla ricerca scientifica, tesa a favorire la diffusione di una cultura innovativa in aree disciplinari d'interesse condiviso e contribuire in tal modo alla crescita della società della conoscenza, alla mutua comprensione tra culture, alla tolleranza ed alla pace.

Handwritten signatures of the signatories, including the number 5.

## **Art 2. Finalità e contenuti generali**

Le Parti riconoscono il carattere strategico di una cooperazione nel campo della salvaguardia dei Beni culturali e della formazione delle persone nella condizione di profughi, che sia in grado di dare una risposta concreta all'emergenza in atto ed insieme sia capace di favorire una crescita delle attività istituzionali di propria competenza, ottimizzando le risorse di tutte le Parti.

Le Parti si impegnano a consolidare il rapporto di collaborazione istituzionale, con l'utilizzo delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e competenze di ciascuno, finalizzata alla salvaguardia del patrimonio culturale, favorendo la realizzazione di attività di collaborazione sinergica sia nella ricerca, sia nella didattica, capaci di sviluppare nuove conoscenze e tecnologie e di diffonderle mediante appropriate iniziative formative e di sostegno alla costruzione di concrete capacità operative.

Tali iniziative si estenderanno anche al di fuori dell'attuale popolazione studentesca degli Atenei interessati, per raggiungere in particolare le esigenze delle popolazioni colpite dalle guerre in atto in particolare, ma non solo, nei paesi Mediterranei; tutto ciò si svolgerà in piena ed aperta collaborazione con le Istituzioni italiane, europee ed internazionali che si occupano della gestione dei migranti e della protezione del Patrimonio culturale.


Le Parti potranno, altresì, dar vita ad un meccanismo virtuoso di ospitalità e formazione per gruppi di esperti per la tutela del patrimonio culturale nelle aree di crisi.

Le Parti potranno, infine, attivare forme di collaborazione volte alla creazione di impresa e di posti di lavoro nei Paesi devastati dalla guerra.


Con il presente Accordo le Parti non intendono dar luogo a rapporti con prestazioni corrispettive, ma esclusivamente ad una attività di cooperazione di interesse istituzionale.

## **Art. 3. Cooperazione rispetto all'emergenza profughi e agli attacchi diretti al patrimonio culturale dell'umanità**

Le attività comuni comprenderanno tendenzialmente i punti seguenti:




- A. Formazione di esperti nei campi della sicurezza del patrimonio culturale rispetto ad attacchi antropici (es. terrorismo) ed eventi naturali potenzialmente disastrosi (es. terremoti) e del contrasto al traffico illegale di opere d'arte. I destinatari della formazione saranno scelti fra gli studenti e i ricercatori dei Paesi in conflitto (con particolare attenzione ai giovani che sono stati costretti a interrompere il proprio iter formativo) e fra i funzionari dei sistemi culturali (musei, parchi archeologici, centri di restauro, istituzioni statali, ecc.). Particolare attenzione sarà posta al coinvolgimento di profughi o sfollati, inclusi gli ospiti dei campi a ridosso delle frontiere con i Paesi in crisi (es. Libano e Giordania). Si intende organizzare un corso in loco nei citati Paesi in crisi, che può prevedere periodi di permanenza anche presso il Politecnico di Torino, l'Università Ca' Foscari Venezia e l'Università IUAV di Venezia, con docenti provenienti dalle citate Università, dai Ministeri interessati, dalle Organizzazioni internazionali. Qualora il Corso dovesse assumere la forma di un corso di studio istituzionale riconosciuto degli Atenei (es. Master Universitario), sarà soggetto alla normativa universitaria vigente in materia didattica.
- B. Costituzione di squadre internazionali che si recheranno nei Paesi interessati da minacce al patrimonio culturale per recuperare le opere, metterle in sicurezza, eventualmente trasportarle presso i centri di restauro, per poi riportarle nei loro siti d'origine una volta restaurate. Tali squadre saranno costituite principalmente dalle persone formate con le attività di cui al punto precedente, in modo da creare le condizioni per un "ritorno a casa con dignità", contribuendo alla rinascita delle comunità locali.
- C. Creazione di imprese locali ad alta specializzazione, a ridosso dei Paesi in conflitto (es: Libano, Giordania, Egitto, ecc.). Il modello organizzativo prevede la creazione di una unità di coordinamento in Italia e la costituzione di "Centri Satellite" in tali Paesi extra-europei. I Centri Satellite, aperti alla partecipazione di partner locali, assicureranno il trasferimento del know-how e la capacità operativa in loco, abilitando filiere di servizi innovativi per la tutela, la conservazione e la gestione del patrimonio culturale, con ricadute in termini di posti di lavoro qualificati.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large stylized signature, a smaller signature, and the initials 'WJ'.

#### **Art. 4. Cooperazione per attività di ricerca scientifica**

1. Nell'ambito delle aree scientifiche interessate e per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, le Parti convengono sulla opportunità di avviare una collaborazione scientifica.
2. Per lo svolgimento di tale collaborazione e facilitare il trasferimento delle conoscenze, le Parti dichiarano la propria disponibilità ad ospitare presso le proprie strutture il personale di ciascuna altra Parte, con lo scopo di approfondire temi scientifici di comune interesse, di preparare e di svolgere progetti condivisi.
3. Le Parti condividono l'opportunità di svolgere specifiche attività congiunte presso i rispettivi laboratori, dichiarando la disponibilità a garantire l'utilizzo delle strumentazioni e delle infrastrutture in essi presenti. Ciò avverrà nel rispetto dei regolamenti vigenti in ciascuna struttura ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, come meglio specificato nel seguenti artt.7 e 8.
4. Le specifiche attività oggetto della cooperazione potranno avere ad oggetto lo svolgimento in partenariato di progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione da concordare ai sensi del presente Accordo. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tali cooperazioni potranno svolgersi nelle forme indicate di seguito:
  - a) condivisione di dati, esperienze e scenari tecnologici al fine di definire nuovi progetti di ricerca e sviluppo, per la cui realizzazione le Parti potranno investire risorse proprie ovvero presentarli congiuntamente a potenziali soggetti finanziatori.
  - b) Partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali, con particolare attenzione al Programma Orizzonte 2020 della Commissione Europea.
  - c) Collaborazioni tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici di reciproco interesse.
  - d) Collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto presso le reti di carattere nazionale e internazionali cui le stesse partecipano.






- e) Promozione di attività di diffusione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio.

#### **Art. 5. Collaborazione in altre attività di didattica, alta formazione e formazione permanente**

1. Le Parti dichiarano il proprio interesse a collaborare congiuntamente nelle seguenti iniziative:
  - a) promozione della formazione di studenti italiani e stranieri attraverso lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea, l'organizzazione di visite e stage didattici e/o lo svolgimento di esercitazioni;
  - b) promozione della formazione attraverso corsi di aggiornamento e riqualificazione per ingegneri e/o architetti, tecnici e ricercatori stranieri in particolare nel campo della salvaguardia del patrimonio culturale;
  - c) progettazione ed organizzazione di corsi e/o seminari, anche applicando tecnologie e-learning, su tematiche di avanguardia;
  - d) l'organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari, anche in sinergia con altre istituzioni, locali e nazionali;
2. Nel quadro della sperimentazione di forme didattiche innovative, le Parti favoriranno altresì la collaborazione congiunta, ed eventualmente con terze parti, nella progettazione ed esecuzione di attività formative, quali corsi di Dottorato di ricerca e corsi di Master universitari.
3. Al fine di dare attuazione a quanto previsto nel presente articolo le Parti favoriranno, in relazione alla singola iniziativa, la collaborazione del proprio personale individuato dai rispettivi organi competenti per lo svolgimento di attività didattiche, anche complementari (esercitazioni, ecc.).
4. Le attività di cui agli articoli 4 e 5 saranno pianificate annualmente nell'ambito del *Comitato Guida* regolato nel seguente articolo 13.

#### **Art. 6. Accordi attuativi**

In relazione alle singole iniziative e nel rispetto del diritto vigente, le Parti stipuleranno accordi attuativi specifici per progetti e iniziative, incluso quelli eventualmente finanziati da enti nazionali, europei e internazionali. Gli accordi attuativi disciplineranno i seguenti aspetti: obiettivi, durata, attività a carico di



ciascuna delle Parti, modalità di esecuzione, responsabili scientifici indicati da ciascuna delle Parti, eventuali oneri finanziari e relative modalità di corresponsione, nonché tutti gli aspetti connessi alle specificità di ogni singola iniziativa.

#### **Art 7. Copertura assicurativa ed accesso alle strutture**

1. Le Parti garantiscono l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione del presente Accordo.
2. Le Parti provvedono alla copertura assicurativa di legge per il proprio personale interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui al presente Accordo. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
3. Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione dell'ente ospitante, al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.
4. Ciascuna Parte contraente è responsabile dei danni che il proprio personale dovesse causare a terzi nell'ambito dell'attività istituzionale prevista dal presente Accordo, ivi compresi i danni derivanti dall'accesso alle strutture ed alle apparecchiature delle altre Parti contraenti.
5. Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale di ciascuna Parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

F. E. T. B. 10

6. Ciascuna Parte si impegna a comunicare per iscritto ed annualmente all'altra Parte l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere attività di ricerca presso i locali dell'altra Parte. Ogni variazione del personale nel corso dell'anno dovrà essere comunicata per iscritto.


#### **Art 8. Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Accordo, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di sua competenza, ad adempiere agli obblighi previsti in materia dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008.

#### **Art 9. Titolarietà e utilizzo dei risultati**

1. La titolarità dei risultati dell'attività di ricerca svolta in attuazione del presente Accordo e non suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale - ivi compresi gli elaborati che li contengono - spetterà congiuntamente alle Parti, salvo diverso accordo scritto.
2. Le Parti riconoscono reciprocamente la libera utilizzazione dei risultati di cui al comma 1, con il solo obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni che essi sono stati conseguiti nell'ambito della cooperazione di cui al presente Accordo.
3. Qualora nel corso dell'attività di ricerca svolta in attuazione del presente Accordo siano conseguiti risultati suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale, le Parti concorderanno nell'ambito degli specifici accordi attuativi di cui all'art. 6, le modalità di gestione e tutela di tali risultati, che di norma sarà congiunta, salvo diversi accordi scritti tra le Parti.
4. Salvo diverso accordo scritto, ciascuna Parte potrà utilizzare, previo assenso dell'altra Parte, i risultati di cui al comma 3, nei limiti in cui tale uso non pregiudichi la possibilità di tutela dei risultati e nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 10.

#### **Art. 10 Comunicazione**



11


Le Parti concordano sulla opportunità di organizzare momenti di visibilità e di comunicazione del progetto, che possano fungere anche di stimolo per altre iniziative consimili da parte di altri attori in Italia e all'estero.

#### **Art 11. Durata e Recesso**

1. Il presente Accordo ha durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula.
2. Al termine dell'Accordo, previa valutazione positiva dei risultati conseguiti congiuntamente in attuazione del presente Accordo, le Parti potranno procedere alla stipula di un nuovo Accordo per proseguire nella collaborazione intrapresa. E' esclusa ogni forma di rinnovo tacito.
3. Ciascuna Parte è libera di recedere dal presente Accordo inviando apposita comunicazione all'altra Parte con lettera raccomandata A/R o PEC. Il recesso avrà effetto trascorsi 6 mesi dall'avvenuta comunicazione.
4. In caso di recesso o risoluzione consensuale, le Parti concordano fin d'ora di portare a conclusione le attività in corso e gli specifici accordi già stipulati alla data di estinzione dell'Accordo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

#### **Art. 12. Riservatezza**


1. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente Accordo, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. La natura confidenziale delle informazioni scambiate (qualunque sia il supporto con cui saranno trasmesse) dovrà essere segnalata tra le Parti con apposita dichiarazione scritta. Le informazioni confidenziali scambiate verbalmente saranno verbalmente segnalate come tali prima della loro comunicazione.
2. Le Parti si impegnano pertanto per tutta la durata del presente Accordo e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a:



Handwritten signatures of five individuals, likely representing the Parties to the agreement. The signatures are in black ink and vary in style, including a large stylized 'A', a signature with a prominent 'B', and a signature with the number '12' written above it.

- a) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
  - b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo;
  - c) ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;
  - d) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente contratto, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;
  - e) a restituire al termine o alla risoluzione del presente contratto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.
3. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Accordo.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali:
- a) quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;
  - b) le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia

Fig # B 13



violato il presente contratto, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;

- c) le informazioni che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell'attività di ricerca;
- d) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
- e) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla Pubblica Autorità.

#### **Art. 13. Comitato di Coordinamento**

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti convengono di costituire un apposito Comitato di Coordinamento, che rimarrà in carica per tutto il periodo di vigenza del presente Accordo, composto per il Politecnico dal Rettore (o suo delegato) e da 1 rappresentante nominato dallo stesso Rettore, per SITI dal Presidente (o suo delegato) e da 1 rappresentante indicato dallo stesso, per il l'Università Ca' Foscari da dal Rettore (o suo delegato) e da 1 rappresentante nominato dallo stesso Rettore e per l'Università IUAV da dal Rettore (o suo delegato) e da 1 rappresentante nominato dallo stesso Rettore, per CORILA dal Presidente (o suo delegato) e da 1 rappresentante indicato dallo stesso.
2. Al fine di pianificare e coordinare le attività da intraprendersi nell'ambito del presente Accordo, il Comitato di Coordinamento si riunirà entro 30 (*trenta*) giorni dalla stipula del presente Accordo, per individuare gli obiettivi strategici e le linee di indirizzo generali della collaborazione. Successivamente il Comitato si riunirà per definire le linee di indirizzo specifiche per ciascuna linea progettuale, sia essa di ricerca, di didattica o operativa, delle quali avrà - il Comitato Tecnico - l'obbligo di monitorare l'andamento, la loro attuazione e di verificarne i risultati.

F. A. B. 14 UB


3. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito. Ciascuna Parte sosterrà i costi e le spese per l'attività dei propri membri nel Comitato.
4. Le regole di funzionamento, convocazione e deliberazione del Comitato verranno stabilite in via preliminare, nel corso della prima riunione, nella quale verrà eletto il Coordinatore.

#### **Art 14. Trattamento dei dati**

1. Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento in attuazione del D. Lgs n. 196 del 30.06.2003 sul Trattamento dei dati Personali e si impegnano reciprocamente a non farne alcun altro uso.
2. Il Titolare del trattamento dei dati personali per il Politecnico è il Rettore.
3. Il Titolare del trattamento dei dati personali per SITI è il Presidente.
4. Il Titolare del trattamento dei dati personali per l'Università Ca' Foscari è il Rettore.
5. Il Titolare del trattamento dei dati personali per l'Università IUAV è xxxxx
6. Il Titolare del trattamento dei dati personali per CORILA è il Presidente.
7. Nel merito delle attività discendenti del presente Accordo, il relativo accordo attuativo individuerà anche il Responsabile del trattamento dei dati.
8. Il personale addetto da ciascuna delle parti per la gestione di dati ai sensi del d.l.vo 196/2001 e s.m.i. e normative collegate sarà individuato come responsabile/incaricato al relativo trattamento dal soggetto titolare del trattamento dei dati gestiti.

#### **Art 15. Utilizzo dei segni distintivi delle Parti**

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di promuovere le attività svolte in attuazione del presente Accordo di cooperazione e l'immagine di ciascuna di esse.
2. I loghi e segni distintivi di ciascuna Parte potranno essere utilizzati anche dalle altre Parti, nell'ambito delle iniziative del presente Accordo, solo previo consenso scritto della Parte che ne è titolare.



Handwritten signatures and initials, including the number 15.

#### **Art 16. Legge applicabile e Controversie**

1. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
2. Le Parti, nell'adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dal presente Accordo, sono tenute a osservare e rispettare quanto previsto dai Codici Etici di tutti gli Enti sottoscrittori del presente atto.
3. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione od esecuzione del presente Accordo.
4. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, il foro competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Accordo, è il Foro di Torino.

#### **Art 17. Legislazione antimafia**

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 252/1998 il presente Accordo non è assoggettato alle verifiche previste dalla vigente legislazione antimafia.

#### **Art. 18. Registrazione**

Non avendo ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. n. 131 del 26.4.1986, ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a spese della Parte che ne chiede la registrazione. Gli oneri relativi alle spese di bollo verranno sostenute dalle Parti in egual misura.

Torino, il 5 luglio 2016

Per il Politecnico di Torino



Per l'università Ca' Foscari Venezia

Il Rettore

Il Rettore

(Prof. Marco Gilli)

(Prof. Michele Bugliesi)






Per l'Università IUAV

Il Rettore


(Prof. Alberto Ferlenga)



Per l'Istituto Superiore Sistemi Territoriali per l'Innovazione

Il Presidente


(Prof. Romano Borchiellini)



Per CORILA

Il Presidente

(Dott. Fabio Trincardi)




Pur essendo le clausole del presente Accordo frutto della contrattazione delle Parti, le stesse dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli 6 (Copertura assicurativa e accesso alle strutture), 8 (Titolarità e utilizzo dei risultati), 9 (Durata e recesso), 10 (Riservatezza), 11 (Trattamento dei dati) e 14 (Legge applicabile e Controversie).

Per il Politecnico di Torino

Il Rettore


(Prof. Marco Gilli)



Per l'università Ca' Foscari Venezia

Il Rettore


(Prof. Michele Bugliesi)



Per l'Università IUAV

Il Rettore

(Prof. Alberto Ferlenga)



Per l'Istituto Superiore Sistemi Territoriali per l'Innovazione

Il Presidente

(Prof. Romano Borchiellini)



---

Per CORILA

Il Presidente

(Dott. Fabio Trincardi)

